Circolare n° 75 del 03/07/1967
Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.

TESTO COORDINATO

E' noto che al n. 87 del Decreto Interministeriale del 16 febbraio 1982, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, è previsto che «i locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi » siano sottoposti ai controlli di prevenzione incendi.[1]
In relazione ad alcuni quesiti rivolti a questo Ministero, circa le principali caratteristiche costruttive e di ubicazione che debbono richiedersi ai locali per tali attività, si è reso necessario, allo scopo di dare uniformità d'indirizzo ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, d'indicare i seguenti essenziali criteri di sicurezza che vanno applicati in occasione dell'esame di nuovi progetti dei grandi magazzini di vendita e dei grandi empori sia su richiesta diretta della Società, sia in sede di esame delle Commissioni edilizie comunali.

Gli esercizi commerciali, ai fini delle presenti disposizioni, sono classificati in:
1) *Grandi magazzini*: empori al dettaglio che raggruppano in assortimenti organizzati un'ampia e completa gamma di articoli;
2) *Supermercati alimentari*: unità di vendita al dettaglio con un assortimento completo di tutti i prodotti alimentari di normale e diffusa domanda, integrati da un limitato numero di articoli non alimentari di più corrente consumo;
3) *Ipermercati e centri commerciali*: grandi unità di vendita al dettaglio o raggruppamento di grandi unità normalmente sviluppantesi su uno o due piani di superficie notevolmente superiore alle dimensioni tradizionali dei grandi magazzini;
4) *Supermercati e aziende specialistici*: unità di vendita al dettaglio di varie dimensioni indirizzate prevalentemente su un unico settore merceologico. Rientrano tra gli altri in questo gruppo i supermercati del mobile o complessi commerciali per la vendita di mobili e arredi ed i complessi di vendita di tessuti, abiti, biancheria e abbigliamento in genere;
5) *Grandi magazzini e supermercati all'ingrosso*: unità di vendita all'ingrosso che comprendono i prodotti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4).

(Integrazione apportata dalla Lettera Circolare n. 5210/4118/4 del 27 febbraio 1975)

1) I grandi empori di vendita, in linea di massima, devono essere ubicati in edifici esclusivamente a ciò destinati. Possono essere ubicati anche in edifici di diverse destinazioni, purché queste non siano alberghi, cliniche, scuole o locali di pubblico spettacolo e l'altezza dell'edificio sia inferiore a 31 metri in gronda. In tal caso però i locali dell'emporio, oltre ad avere accessi, scale ed ascensori indipendenti, devono essere separati con strutture resistenti al fuoco sia nel senso verticale che nel senso orizzontale da locali di diversa destinazione.

Per quanto riguarda gli aspetti connessi alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di separazione si è dell'avviso che un corretto atteggiamento tecnico-normativo debba essere informato ai seguenti criteri:

[1] Il testo riportato è aggiornato con l'emanazione del D.M. 16 febbraio 1982 che ha sostituito il D.M. 27 settembre 1965

- Qualora le attività contigue a quelle commerciali siano disciplinate da specifica normativa antincendio che preveda determinati requisiti di resistenza al fuoco delle relative strutture di separazione, è superfluo sottolineare che tali valori costituiscano,per i casi in specie, il quadro di riferimento.

- Per tutti gli altri casi, la resistenza al fuoco delle strutture di separazione può essere determinata in funzione del carico d'incendio secondo le indicazioni della circolare n. 91/61 la cui estensione applicativa a tutti i tipi di materiali costituenti gli elementi strutturali è stata stabilita con circolare n. 52 del 20 novembre 1982.

Si soggiunge inoltre che, per quanto attiene ai livelli di resistenza al fuoco delle strutture portanti (R), i medesimi non possono comunque essere inferiori a quelli prescritti per le strutture separanti (REI).

(Chiarimento fornito con nota ministeriale n. P422/4147 sott. 3 del 15 settembre 2000, in risposta a specifico quesito)

2) I locali di vendita e gli uffici dei grandi empori debbono avere uscite di sicurezza in numero e ampiezza tali da permettere una rapida evacuazione degli occupanti in caso di emergenza.

Il tipo, il numero, l'ubicazione e la larghezza delle uscite sono da determinarsi tenendo conto del massimo numero possibile di persone presenti, delle caratteristiche costruttive dell'edificio, del numero e superficie dei piani dell'emporio, del quantitativo e distribuzione della merce.

Si dispone che i Comandi Provinciali VV.F. si attengano ai seguenti criteri per la determinazione del massimo affollamento ipotizzabile per la predisposizione di un sistema organizzato delle vie di uscita.

Densità di affollamento

1. - Per grandi magazzini e supermercati alimentari:

a) 0,4 persone/m^2 per il piano interrato e piano terra;
b) 0,2 persone/m^2 per i piani superiori;
c) 0,1 persone/m^2 per le aree adibite ad uffici e servizi.

2. - Per ipermercati e centri commerciali:

a) 0,2 persone/m^2 per le aree adibite a vendita;
b) 0,05 persone/m^2 per le aree adibite ad uffici e servizi.

3. - Per supermercati e aziende specialistici:

3.1 - Aziende specialistiche:

a) 0,1 persone/m^2 per i piani interrati e piani terra;
b) 0,05 persone/m^2 per i piani superiori;
c) 0,05 persone/m^2 per le aree adibite ad uffici e servizi.

3.2 - Supermercati di mobili e di arredi - esercizi commerciali all'ingrosso:

a) 0,05 persone/m^2 per i piani interrati e piani terra;
b) 0,04 persone/m^2 per i piani superiori;
c) 0,05 persone/m^2 per le aree adibite ad uffici e servizi.

Capacità di deflusso

1. 50 per il piano terra;
2. 37,5 per i piani interrati;
3. 33 per i piani superiori di edifici a più di tre piani fuori terra;
4. 37,5 per i piani superiori di edifici a tre piani fuori terra.

Larghezza delle vie di uscita Due uscite da 0,8 m vanno bene lo stesso nello stesso locale???

Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile.
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20) con tolleranza non superiore all'8%. La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce.

Larghezza delle scale

Le scale ed i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle vie di uscita di cui fanno parte.
E' consentito che una stessa scala serva più piani. In tal caso la larghezza delle scale sarà commisurata:
- per edifici a 3 piani fuori terra, alla somma delle capacità di deflusso del 2° e 1° piano;
- per edifici a più piani fuori terra, alla somma delle capacità di deflusso dell'ultimo e penultimo piano quando la capacità di deflusso da ogni piano sottostante rimanga uguale a quella dell'ultimo e penultimo piano. Per capacità di deflusso maggiori dai piani sottostanti la larghezza, a partire da tali piani, dovrà essere pari alla somma delle due capacità massime.
Se la scala serve anche il piano interrato la larghezza del pianerottolo del piano terreno e della porta di uscita a livello stradale deve essere uguale alla somma delle larghezze della rampa a servizio dei piani fuori terra e quella del piano interrato.
(Integrazione apportata dalla Lettera Circolare prot. n° 5210/4118/4 del 17/02/1975)

Per la determinazione della densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizi di attività commerciali può essere accettata una dichiarazione del titolare dell'attività circa il numero di dipendenti impiegati negli uffici, e tale dato dovrà essere aumentato del 20%.
(Chiarimento interpretativo contenuto nella circolare n. 42 MI.SA. (86) del 17 dicembre 1986))

L'affollamento dei locali di servizio (depositi, magazzini di scorta, locali di confezione, locali spogliatoio, centrali tecnologiche ecc) può essere assunto pari a quello dichiarato dal titolare dell'attività maggiorato del 20%.
(Chiarimento fornito con nota ministeriale n. 992/4147 sott. 4 del 26 gennaio 1999 in risposta a specifico quesito)

Le uscite debbono immettere in ampi disimpegni, direttamente aerati dall'esterno, dai quali si possa accedere alle scale che devono condurre all'esterno.
Per quanto riguarda l'ubicazione può seguirsi il criterio di disporre le uscite in modo che siano raggiungibili con percorsi non superiori a 30 metri.

In presenza di idonee misure di protezione attiva e passiva antincendio, la cui esistenza costituisce oggettiva salvaguardia ai fini di una maggiore permanenza nei luoghi in caso di incendio, il limite dei 30 metri può essere superato mediante incrementi di percorso da valutare e stabilire caso per caso anche in funzione del carico di incendio e delle caratteristiche planovolumetriche dell'insediamento.[2]
(Chiarimento fornito con nota ministeriale n. P1096/4122 sott.54 del 3novembre 2000 in risposta a specifico quesito)

Almeno la metà delle scale devono essere a prova di fumo.

---

[2] I Comandi Provinciali VV.F. possono direttamente autorizzare lunghezze di esodo superiori a 30 metri, nell'ambito di strutture commerciali, senza fare ricorso alla procedura di deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/1998. (vedi lettera Prot. n. P1416 / 4122 sott. 54/9 del 21 dicembre 2001)

Le uscite di sicurezza predette devono risultare chiaramente segnalate anche in caso di spegnimento occasionale dell'impianto di illuminazione dell'emporio e devono essere mantenute sempre sgombre da materiali o da altri impedimenti che possono ostacolarne l'utilizzazione.

In relazione a quanto prospettato con la nota che sì riscontra inerente la problematica di cui all'oggetto nella sua concreta applicazione ad una particolare tipologia di attività di vendita diffusa soprattutto nei centri storici e caratterizzata da contenuta superficie complessiva (max m^2 1000) distribuita su due o tre piani consecutivi collegati da unica scala di tipo aperto, si riporta di seguito l'avviso di questo Ufficio.

Ferma restando l'osservanza dei rimanenti criteri tecnici di sicurezza antincendio in vigore e di quant'altro il Comando VV.F. riterrà necessario prescrivere, lo scrivente Ufficio è del parere che, per le attività di cui alla fattispecie, qualora oggettivi impedimenti di natura urbanistica o architettonica non dovessero consentire la realizzazione di una seconda scala, o la trasformazione dell'unica esistente in scala a prova di fumo, possa consentirsi la permanenza di una sola scala di collegamento tra i piani, anche di tipo aperto, alla tassativa condizione che i percorsi d'esodo, comprensivi dei tratti del piano d'uscita, siano limitati ai m 30 prescritti dalla Circolare 75/67.

Al riguardo, si soggiunge che per tale tipologia di attività non può comunque trovare applicazione quanto formulato da questo Ufficio con nota indirizzata a codesti Uffici prot. n° P1096/4122 sott. 54 del 3 novembre 2000 avente per oggetto la possibilità di consentire incrementi di lunghezza dei percorsi d'esodo, costituendo, l'unica scala esistente, la sola via d'uscita dai piani da essa serviti.

Pertanto, situazioni che dovessero comportare percorsi d'esodo di lunghezza superiore a quella sopra stabilita, potranno essere valutate ed autorizzate, ove naturalmente non ricondotte alla completa osservanza dei criteri di sicurezza in vigore, secondo le procedure della deroga.

(Lettera n°P358/4147sott.4del 12 luglio 2002)

3) I depositi di riserva dei grandi magazzini non devono essere ubicati in locali facenti parte dello stesso edificio, compresi quelli cantinati sottostanti gli edifici stessi.

Se a tal uso vengono adibiti locali posti in adiacenza al fabbricato del grande magazzino, essi devono risultare separati mediante strutture murarie del tipo tagliafuoco, con esclusione di qualsiasi apertura e devono avere accesso indipendente da ampie aree a cielo scoperto e sempreché la destinazione del fabbricato consenta l'ubicazione di tali depositi.

Per la scorta di merci, necessaria al normale fabbisogno dei reparti di vendita, è consentita l'utilizzazione dei locali ubicati nei piani interrati del fabbricato nel quale ha sede il grande emporio.

In tal caso detti locali devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere dotati di accesso diretto dall'esterno;

b) essere separati orizzontalmente dai piani sovrastanti mediante strutture aventi la resistenza al fuoco di 180 minuti primi;

c) essere compartimentati mediante divisori resistenti al fuoco in relazione anche alle caratteristiche della merce immagazzinata; le eventuali porte di comunicazione devono possedere gli stessi requisiti dei divisori;

d) per le comunicazioni tra il magazzino ed i piani sovrastanti a mezzo di scale e montacarichi, è ammessa la creazione di appositi vani, circoscritti da strutture resistenti al fuoco, con passaggio attraverso disimpegno in diretta comunicazione con aree esterne scoperte;

e) essere aerati a mezzo di finestre realizzate anche su muri prospicienti intercapedini.

Si ritiene che possa essere consentito ricavare nel locale di vendita uno spazio in cui scaricare la merce necessaria alla esposizione nei banchi e nel quale la merce sosterà unicamente per il tempo necessario alla sua collocazione negli scaffali a condizione che:

- il carico di incendio di tale spazio sia compatibile con la classe di resistenza al fuoco dell'edificio;

- tra le fila dei pallets vengano lasciati passaggi liberi di larghezza non inferiore alla metà dell'altezza delle merci ed in ogni caso, non minore di 1,20 m.;
- l'altezza della merce in arrivo sia limitata a valori non superiori a 2/3 dell'altezza del locale;
- la porta di ingresso delle merci non venga computata ai fini del calcolo delle uscite di sicurezza del supermercato.

(Chiarimento fornito con nota ministeriale n. P80/4147 sott. 4 del 25 gennaio1999 in risposta a specifico quesito)

4) Gli impianti termici o di condizionamento dovranno risultare isolati, con strutture resistenti al fuoco, rispetto ai locali di vendita ed a quelli eventuali adibiti a magazzini di riserva e dovranno essere muniti di accesso indipendente. Per quanto attiene alle altre prescrizioni relative all'installazione degli impianti termici, si applicano quelle attualmente in vigore (Circolare n. 103 del 27 ottobre 1964).

Oltre ai predetti criteri di carattere costruttivo i Comandi cureranno altresì l'attuazione delle prescrizioni relative agli impianti elettrici, di segnalazione d'incendio e di spegnimento ed alle risorse idriche tenuto conto della quantità e della natura delle sostanze immagazzinate e del grado di compartimentazione dei locali.

Infine, in occasione delle periodiche visite di prevenzione incendi, i comandi cureranno di applicare, anche agli attuali grandi magazzini e grandi empori i criteri innanzi specificati suggerendo le possibili modifiche onde assicurare le necessarie condizioni di sicurezza.